

# ASSESSORATO LAVORO E NUOVI DIRITTI, SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE, PERSONALE

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2020/2021 e per lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

### Sommario

Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP	3
Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19	4
Premessa	6
Sezione prima – Conclusione dell'anno scolastico 2020-2021	6
Condizioni di validità dell'anno scolastico/formativo	6
Quanto al monte ore erogato dalle IF	
Quanto al monte ore frequentato dagli allievi	6
Quanto ai livelli qualitativi e quantitativi	7
Quanto al finanziamento:	7
Sezione seconda – Valutazione degli apprendimenti ed esami di qualifica e di diploma	7
Quanto all'accertamento e valutazione degli apprendimenti	7
Quanto allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma di IeFP	7
Svolgimento delle prove di esame	7
Finalità e tipologia delle prove	8
Ammissione alle prove di esame	8
Commissione di esame	8
Nomina	8
Presidente	8
Composizione	9
Valutazione	9
Punteggi prove allievi diversamente abili	9
Attestato di qualifica e attestato di Diploma	10
Rilascio degli attestati di competenza	11
Allievi disabili e con DSA	11
Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di canditati esterni	11
Quanto ai percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale	12

#### Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53",

- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di Istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzo di studio".
- Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica Istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture Formative per la qualità dei servizi.
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF del 23/4/2008.
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale ((ECVET).
- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014;
- legge regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione e Formazione Professionale;
- deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 12 gennaio 2016, recante "Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l'attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
- deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10/5/2016 "Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". Adozione Linee Guida "Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio";
- decreto interministeriale del 17 maggio 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo tra il

sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale";

- accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. in Normativa rep. N. 100/CSR 10 maggio 2018;
- deliberazione n. 634 del 10 settembre 2019 "Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2019/2020";
- deliberazione n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell'Accordo l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1º agosto 2019.

#### Riferimenti normativi emergenza coronavirus - COVID 19

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- · dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Determinazione n. G11339 del 2 ottobre 2020: Approvazione del documento recante Emergenza epidemiologica COVID-19 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche dell'anno scolastico/formativo 2020/2021 nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale;
- · Nota prot. n. 0898529 del 20 ottobre 2020: Adempimenti delle istituzioni formative in attuazione di quanto disposto dal DPCM del 18 ottobre 2020;
- · Ordinanza congiunta Regione Lazio e Ministero della Salute del 21/10/2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- Nota prot. n. 908037 del 23 ottobre 2020: Esecuzione ordinanza del 21/10/2020 ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019";
- · Nota prot. n. 0006491 del 5 gennaio 2021: Emergenza Covid-19: le nuove regole in vigore fino al 15 gennaio;
- · Ordinanza Z00001 del 8 gennaio 2021: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione

- dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 misure per il rientro a scuola degli alunni delle scuole superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale (IeFP);
- · Nota prot. n. 0039873 del 15 gennaio 2021: Emergenza Covid-19: le nuove regole in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo;
- · Nota prot. n. 0169110 del 23 febbraio 2021: Emergenza epidemiologica COVID-19 Disposizioni per lo svolgimento delle competenze relative all'area delle competenze professionalizzanti nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
- Ordinanza Z00008 del 27 marzo 2021: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 - misure per il rientro a scuola degli alunni dal 30 marzo 2021,
- Nota prot. n. 368512 del 23 aprile 2021: Emergenza Covid-19: le nuove regole in vigore dal 26 aprile 2021

#### **Premessa**

Il presente documento si propone di fornire specifici indirizzi operativi validi per la conclusione delle attività didattiche e formative dell'anno scolastico 2020/2021 e per lo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma, relativi ai percorsi triennali di Istruzione e formazione Professionale (IeFP) e del sistema duale.

Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica le indicazioni in esso contenute si propongono in continuità con lo scorso anno di definire:

- · le condizioni di validità dell'anno scolastico/formativo (monte ore complessivo e obbligatorietà e modalità di svolgimento della parte pratica/tirocinio)
- · i requisiti per l'accesso alle annualità successive e agli esami di qualifica/diploma e l'organizzazione degli stessi
- · la rendicontabilità delle spese
- · le Indicazioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale Anno scolastico e formativo 2020-2021.

Il presente provvedimento ha validità limitata all'anno scolastico 2020-2021.

#### Sezione prima – Conclusione dell'anno scolastico 2020-2021

#### Condizioni di validità dell'anno scolastico/formativo

Le attività didattiche e formative si concludono come da calendario scolastico l'8 giugno 2021. Al fine di completare il percorso formativo le Istituzioni formative possono proseguire nelle attività anche oltre la data indicata.

#### Quanto al monte ore erogato dalle IF

Qualora, a seguito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID- SARS 2, le Istituzioni formative che realizzano percorsi di Istruzione e Formazione professionale non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per ciascun percorso, l'anno formativo 2020/2021 conserva comunque validità.

Contribuiscono al raggiungimento del monte ore complessivo tutte le ore effettivamente erogate ovvero la didattica in presenza, le attività professionalizzanti, le ore di didattica a distanza (DAD e DID) e le ore di project work tracciabili e realizzate secondo le indicazioni della circolare prot. n. 169110 del 24 febbraio 2021.

#### Quanto al monte ore frequentato dagli allievi

Qualora gli allievi iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), non rispettino la frequenza minima di tre quarti della durata del percorso, il collegio dei docenti può comunque esprimere parere favorevole all'ammissione all'annualità successiva o all'esame.

Per le terze annualità e per il quarto anno, l'ammissione all'esame finale è garantita, anche in caso di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento richiesti e fermo restando che deve essere comunque garantito l'assolvimento della parte professionalizzante attraverso le note modalità di attività laboratoriali, di stage, di project work e di tirocinio formativo.

#### Quanto ai livelli qualitativi e quantitativi

Qualora, a causa degli eventi pandemici si sia determinata una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi nelle attività di formazione svolte, si deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 relative all'ammissibilità della spesa.

In particolare, in caso di rimodulazione delle attività a seguito di misure finalizzate al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo.

Tuttavia, al fine del raggiungimento della totalità del finanziamento le Istituzioni formative assicurano, individuandone le relative modalità, il recupero di apprendimenti funzionale al completamento del percorso didattico, presentando un apposito progetto formativo alle Amministrazioni Provinciali di riferimento.

#### Quanto al finanziamento:

Il finanziamento sarà erogato per l'intero nel caso in cui vengano effettuate tutte le ore previste dai progetti e certificate da parte degli Enti, come di consueto, in relazione sia al numero delle ore di didattica erogate che al numero degli allievi che hanno partecipato ai singoli percorsi.

In proposito si terrà conto:

- · delle ore del percorso erogate (sommatoria delle ore svolte in aula, in DAD, DID, in project work, in laboratorio, in azienda),
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza di tutti gli allievi di ogni singolo percorso per tutta la durata del percorso (1020 ore), come risultanti dalla reportistica dei sistemi;
- · tracciabilità puntuale giornaliera della presenza dei docenti, dei formatori e delle figure di sistema nonché del personale.

Con successivo atto verranno fornite indicazioni specifiche di chiarimento sulle modalità di rendicontazione delle ore in FAD e in project work.

## Sezione seconda – Valutazione degli apprendimenti ed esami di qualifica e di diploma

#### Quanto all'accertamento e valutazione degli apprendimenti

Contestualmente alla continuità dell'erogazione delle attività formative nelle varie forme le Istituzioni formative e scolastiche sono tenute a garantire modalità e un numero congruo di prove di accertamento e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base devono essere assunte anche le decisioni relative all'ammissione a nuova annualità e all'esame conclusivo dei percorsi.

Devono parimenti essere assicurate le condizioni della validità degli accertamenti effettuati (grado di oggettività, attendibilità dei risultati), oltre che misure relative alla sicurezza dei dati e alla privacy.

#### Quanto allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma di IeFP

#### Svolgimento delle prove di esame

Fatto salvo l'obbligo di garantire tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento

sociale previsti dalla vigente normativa le prove di esame si svolgeranno in presenza, di norma entro il prossimo mese di luglio.

Le ore dedicate alle prove di esame sono conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore annuale (1020 per i percorsi triennali e, per il sistema duale, 990/1056).

#### Finalità e tipologia delle prove

L'esame di Qualifica e di Diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura, quale esito di un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Gli esami di Qualifica e Diploma Professionali sono finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire elementi di accertamento per quella di base.

Le prove di esame sono approvate dalla Commissione e consistono in:

- · una prova multidisciplinare
- · una prova professionale attinente alla qualifica o al Diploma Professionale da conseguire
- · una prova orale (colloquio).

Le prove di esame si svolgeranno di norma in presenza, nel caso non fosse possibile lo svolgimento in presenza le prove di esame potranno svolgersi da remoto.

#### Ammissione alle prove di esame

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:

- · frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi: l'emergenza sanitaria rientra tra le specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di frequenza.
- · valutazione positiva nel comportamento;
- · valutazione positiva dell'intero percorso formativo in rapporto ad un complessivo raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard regionale determinata in un credito formativo;
- · conseguimento degli apprendimenti minimi in esito al percorso accertata dal collegio dei docenti/formatori;
- · per l'esame di diploma possesso di Attestato di Qualifica IeFP di Figura o Profilo formativo-professionale coerente.

#### Commissione di esame

#### **Nomina**

La Commissione d'esame è nominata con apposito atto del Direttore della Istruzione, Formazione e Lavoro. L'atto di nomina viene trasmesso agli interessati almeno 10 giorni prima dello svolgimento degli esami a cura del servizio regionale preposto.

#### **Presidente**

Il Presidente è nominato dalla Regione Lazio con nota ufficiale, in base al decreto 30 giugno 2015 attuativo del Dlgs 13/2013.

#### Composizione

La composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del D.lgs. 226/2005, deve soddisfare i seguenti due requisiti:

- · almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno;
- · garanzia del carattere collegiale;

La Commissione è così composta (standard minimo):

- · n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale/Amministrazione Provinciali;
- n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso;
- n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale.

#### La Commissione può:

- essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);
- · avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di almeno tre membri con diritto di voto.

La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell'IF almeno un giorno prima dell'inizio delle prove.

Il Presidente, al termine delle prove di esame concorderà con la struttura formativa le modalità per la firma dei verbali di esami e degli attestati.

#### Valutazione

La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi.

L'ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica e di Diploma è deliberata dall'équipe dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della formazione a distanza/project work) e dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Tale valutazione avrà un punteggio massimo di 60 punti con soglia minima di 36 punti.

La prova di esame avrà un punteggio massimo di 40 punti con soglia minima di 24 punti.

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell'andamento complessivo degli apprendimenti dell'intero percorso triennale o del quarto anno nel caso del sistema duale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia.

#### Punteggi prove allievi diversamente abili

Per le seguenti tipologie di allievi il superamento della prova di esame è da intendersi quale somma

dei punteggi derivanti dalla valutazione complessiva e dalla prova di esame.

- alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, che nel percorso di formazione hanno usufruito di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi minimi, dove comunque si prevedono obiettivi didattici pari allo standard minimo di ciascuna disciplina;
- alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 170/2010, che nel percorso di formazione hanno usufruito di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), dove si prevedono gli stessi obiettivi didattici della classe in ciascuna disciplina, seppure conseguiti utilizzando strumenti compensativi e/o dispensativi;
- alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che il collegio formatori, sulla base di fondate considerazioni pedagogiche, abbia individuato come bisognosi di personalizzazione della didattica, perché in attesa di valutazione o in condizioni "speciali" di disagio psico-sociale

#### Attestato di qualifica e attestato di Diploma

Le IF dovranno utilizzare i format allegati al presente atto.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'IF/IS trasmette alla Direzione regionale competente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati, per la firma da parte del competente Direttore regionale, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione.

Gli elenchi, suddivisi per percorsi, dovranno contenere le seguenti informazioni relativamente agli allievi:

- COGNOME
- NOME
- DATA DI NASCITA
- LUOGO DI NASCITA
- LUOGO DI RESIDENZA
- AMMESSO/NON AMMESSO
- VOTO AMMISSIONE
- VOTO FINALE
- QUALIFICATO/NON QUALIFICATO oppure DIPLOMATO/NON DIPLOMATO
- NOTE

In proposito la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro metterà a disposizione delle Istituzioni Formative un file di gestione dell'esame.

Al fine di una migliore fruizione dei dati forniti si chiede che, congiuntamente al formato cartaceo in originale, gli elenchi vengano trasmessi anche in formato elettronico editabile via mail al seguente indirizzo esamiIEFP@regione.lazio.it;

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica e/o diploma nonché a restituire gli stessi firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati.

Nelle more, è obbligatorio il rilascio della dichiarazione sostitutiva da parte dell'ente di formazione, in modo da tutelare gli interessi dell'utenza.

#### Rilascio degli attestati di competenza

Agli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in base ai livelli 2, 3 e 4 EQF.

Gli Attestati di competenza e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.

#### Allievi disabili e con DSA

Anche per l'annualità in corso trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall'articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In conseguenza, la Commissione d'esame adegua la prova di esame sulla base delle valutazioni formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione.

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il diploma Professionale) se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.

In presenza di mancato superamento dell'esame, all'allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

Durante la sessione di esame per gli allievi disabili e in situazioni di svantaggio, che nel corso dell'anno abbiano usufruito del servizio di assistenza specialistica, potrà essere presente anche un operatore specialistico, con funzione di supporto relazionale dell'allievo e non facente parte della commissione esaminatrice.

#### Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di canditati esterni

Fermo restando che tale previsione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica professionale anche i candidati esterni:

- · che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (Diploma di licenza media) o percorso precedente.
- · che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate;
- con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'I.F. nei limiti temporali dagli stessi

#### stabiliti;

· che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all' esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall' IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato.

In ogni caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, le Istituzioni, per ogni candidato esterno, devono preliminarmente procedere, sulla base dell'allegata scheda di valutazione, all'accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo appropriato per colmare le eventuali lacune.

Anche per questa tipologia di utenti sono applicabili le disposizioni in ordine all'organizzazione e attuazione degli esami finali in presenza a seguito del coronavirus elencate nell'apposito paragrafo.

Con riferimento agli esami di Diploma Professionale, non è prevista la possibilità di ammettere candidati esterni poiché i percorsi di quarto anno non sono ordinamentali nella Regione Lazio, ma attuati unicamente nell'ambito del sistema duale.

#### Quanto ai percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale

Fermo restando quanto previsto dalla specifica circolare attuativa (Determinazione Dirigenziale n. G08410/2019 – *Linee Guida per la gestione dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale*), per gli anni 2019/2020e 2020/2021 non si applica il criterio dell'incremento progressivo del monte ore minimo di formazione in azienda, che avrebbe comportato – ove non rispettato – la rimodulazione del finanziamento.

L'accesso all'esame di abilitazione di estetista e/o di acconciatore è consentito unicamente se sono rispettate le percentuali di formazione pratica e di stage previste dalle leggi di settore.

La possibilità di completare successivamente il percorso finalizzato all'accesso all'esame di abilitazione attraverso progetti individuali integrativi è consentita nell'ambito del finanziamento già approvato, o con oneri a carico dell'Istituzione formativa e/o dell'interessato, non essendo disponibili risorse pubbliche aggiuntive.